



Direttore copio 21 DIC 2012
Fascicolo n. 1 P. U. R. C.
Avv. CANTATORE
Applicato marchio per L.
Torino, 21 DIC 2012
N. P. U. R. C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO SEZ. 4a

Dott. Augusto Mangialajo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 26925/12 R.G. promossa da:

MAXY COLORS sas, in persona del legale rappresentante pro tempore Renata Martinelli, con sede in Torino via Massari 240/33 ed ivi elettivamente domiciliata in piazza Statuto 26 presso lo studio dell'avvocato Cristiana Cantatore e della dottoressa Barbara Enrico che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per delega a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

contro

LIGURIA ASSICURAZIONI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Segrate (MI) via Milano 2.

CONVENUTA CONTUMACE

COMPASS srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino via Bard 64/a

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

all'udienza del 5 dicembre 2012 le parti così concludevano:

Sentenza N. 9096/R2
Spediz. il 05/12/12
Depositata il 07/12/12
Rg. N. 26925/12
Cron. N. 62085/R2
Rep. N. EST. POSTE
DI BOLLO E DIMITTI
ART. 46 LG 374/91

L'ATTRICE: in via preliminare dichiarare inammissibile l'intervento spiegato dalla RSA – Sun Insurance Office Limited. Nel merito dichiarare tenuti e quindi condannare i convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente e/o in solido al pagamento in favore della attrice cessionaria quanto al noleggio nella misura di € 338,80, oltre fermo tecnico come in atti determinato e determinabile oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto fino all'effettivo pagamento. Condannare i convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente e/o in solido altresì al pagamento della spese processuale e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive alla emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

LE CONVENUTE: nessuna conclusione.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Maxy Colors sas conveniva in giudizio la Liguria Assicurazione spa, in qualità di assicuratrice del civile responsabile, e il civile responsabile Compass srl per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di € 338,80. Esponeva l'attrice che il veicolo di proprietà della Domenica Bonasso era stato coinvolto in un sinistro ed aveva subito dei danni materiali che erano stati completamente risarciti. Proseguiva l'attrice che Domenica Bonasso le aveva ceduto il credito risarcitorio relativo al noleggio del veicolo sostitutivo per quattro giorni lavorativi pari a € 338,80. Alla udienza del 7 novembre 2012 si costituiva in giudizio la RSA Assicurazioni in qualità di gestonaria della compagnia debitrice Liguria Assicurazioni spa, mentre nessuno compariva per la Compass srl, che veniva dichiarata contumace. Parte attrice non accettava il contraddittorio nei confronti della RSA Assicurazioni e chiedeva che fosse dichiarata la contumacia della Liguria Assicurazioni. Il gdp si riservava nel definitivo e fissava udienza per la precisazione della conclusioni. Ala udienza del 5 dicembre 2012 le

parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate: la causa veniva trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Per decidere sulla legittimità della costituzione e/o intervento della RSA Assicurazioni, occorre prima decidere in ordine alla proponibilità dell'azione di cui alla presente controversia, cioè decidere se l'attrice potesse agire nei confronti dell'assicuratore responsabile e cioè contro la convenuta Liguria Assicurazioni. Deve in proposito rilevarsi che tale questione è stata ormai decisa dalla Corte Costituzionale, che ha precisato che accanto alla azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa la esperibilità della azione contro il responsabile civile e il suo assicuratore. L'atto di costituzione in giudizio della RSA Assicurazioni costituisce a tutti gli effetti un intervento volontario con il quale la predetta compagnia ha assunto di fatto un atteggiamento di contrasto con la domanda attrice. Tale atteggiamento non è conforme agli obblighi che incombono all'assicuratore verso il proprio assicurato in dipendenza del contratto, per cui esso assicuratore, così agendo non adempie a tali obblighi ed agisce anzi in loro contrasto (vedi articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, in riferimento agli articoli 2054 cc e 91, comma 2, del codice della strada): l'obbligo dell'assicuratore è sempre quello di intervenire in presenza di un danno provocato dalla circolazione di un veicolo assicurato e di provvedere al risarcimento di detto danno, non di assumere atteggiamenti che nulla hanno a che fare con detto obbligo. Se dunque si fa riferimento agli obblighi incumbenti sulle parti in forza di un contratto, non si comprende quale possa essere l'interesse che l'intervenuta intende far valere per giustificare la sua presenza in causa. Non vi è alcun dubbio che l'azione esercitata possa essere vanificata dall'intervento di un soggetto estraneo a detta azione. Parte intervenuta non risulta avere un proprio interesse ad agire ex articolo 100 cpc e quindi l'intervento adesivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 105 cpc. L'intervento in

esame non può trovare giustificazione neppure nella cosiddetta "convenzione CARD", trattandosi di un accordo intercorso tra assicuratori per regolare i rapporti conseguenti alla procedura di risarcimento diretto. Ne consegue che l'assicurato non deve sopportare le conseguenze pratiche di una convenzione cui è del tutto estraneo. Da tutto quanto sopra esposto consegue in via preliminare la reiezione, per inammissibilità, della domanda di intervento della RSA Assicurazioni, in proprio o quale mandataria della Liguria Assicurazioni, respingendosi tutte le argomentazioni da essa svolte, e per l'effetto deve dichiararsi la contumacia della Liguria Assicurazioni, che non risulta costituita. Si compensano le spese di lite tra le parti stante la complessità giuridica della questione.

Con riferimento al merito della causa rivela questo giudice che risulta documentalmente provato che Domenica Bonasso rimaneva coinvolta nel sinistro stradale verificatosi il 14 febbraio 2012, in conseguenza del quale il veicolo Fiata Doblò di proprietà della medesima subiva danni, che il costo per le riparazioni veniva integralmente risarcito dalla compagnia convenuta, che le ore di manodopera necessarie per le riparazioni venivano quantificate in 33,93, pari a quattro giorni lavorativi, che Domenica Bonasso per il tempo necessario al ripristino del proprio veicolo prendeva a noleggio un veicolo sostitutivo, che Domenica Bonasso cedeva all'attrice il credito di € 338,80 relativo al costo del noleggio del veicolo sostitutivo risultante dalla fattura prodotta. Quanto sopra premesso la domanda attrice va accolta e le convenute vanno condannate in solido tra loro al pagamento alla attrice della somma di € 338,80, oltre gli interessi dalla messa in mora al saldo. Non viene invece riconosciuta la rivalutazione monetaria in quanto il ritardo nel pagamento è già compensato dagli interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della attività svolta e della natura delle questioni trattate vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il giudice di pace di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara inammissibile ex articolo 105 cpc l'intervento/costituzione della RSA Assicurazioni e ne dichiara la sua estromissione dal giudizio. Compensa le spese di lite tra parte attrice ed interveniente.

Accoglie la domanda attrice e condanna le convenute Liguria Assicurazioni spa e Compass srl, in solido tra di loro, a pagare all'attrice la somma di € 338,80, oltre interessi dalla messa in mora al saldo.

Condanna le convenute, in solido tra loro, a pagare all'attrice le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 730,00.

Torino il 7 dicembre 2012.



EL GIUDICE DI PACE
Dott. Augusto Mangiatano



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, il

07/12/12



1
2
3
4
5